

Settore Fiscalità locale-Informazione e innovazione tecnologica

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

CAPO I

Principi generali

- Art 1. Finalità della definizione dell'accertamento con adesione
- Art 2. Ambito di applicazione
- Art 3. Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
- Art 4. Riduzione delle sanzioni
- Art 5. Ufficio e responsabile del procedimento
- Art 6. Iniziativa

CAPO II

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

- Art 7. Invito alla collaborazione tra contribuente ed ufficio
- Art 8. Comparizione del contribuente: termine ed avvio del procedimento
- Art 9. Effetti della mancata comparizione del contribuente
- Art 10. Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio
- Art 11. Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

CAPO III

Procedimento ad iniziativa del contribuente

- Art 12. Avvio del procedimento
- Art 13. Proposizione dell'istanza
- Art 14. Effetti della presentazione dell'istanza
- Art 15. Sospensione dei termini
- Art 16. Invito a comparire
- Art 17. Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

CAPO IV

Attività istruttoria dell'ufficio e conclusione del procedimento

- Art 18. Attività istruttoria
- Art 19 Atto di definizione dell'accertamento con adesione
- Art 20. Esito negativo del procedimento

CAPO V

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

- Art 21. Termine e modalità del versamento delle somme dovute
- Art 22. Versamento rateale
- Art 23. Quietanza del pagamento
- Art 24. Perfezionamento del procedimento

CAPO VI

Conciliazione giudiziale

Art 25. Ambito di applicazione

Art 26 Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo

CAPO VII

Disposizioni finali

Art 27. Disposizioni finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art 1

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi comunali si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art.2

Ambito di applicazione

- 1. Possono essere definiti con adesione, secondo le modalità del presente Regolamento, gli accertamenti dei tributi locali;
- 2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo consequenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette " di diritto " e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza di un eventuale contenzioso.
- 5. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
- 6. Non possono essere oggetto di definizione !e seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) quelle relative all' omesso versamento, in tutto o in parte di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - 2) risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento:
 - 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

- 1. L'accertamento definito con adesione non rileva ai fini extratributari.
- 2. L'accertamento definito con adesione, non e' soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
- 3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina del tributo di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art. 4 Riduzione delle sanzioni

- 1.A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo di imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2.Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1.

Art. 5 Ufficio e responsabile del procedimento

1.Competente alla definizione dell'accertamento e' l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del dirigente.

Art. 6 *Iniziativa*

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art.7 Invito alla collaborazione tra Contribuente ed Ufficio

- 1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data ed il luogo di comparizione del Contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibile all'accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art.8

Comparizione del contribuente: termine ed avvio del procedimento

- 1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
- 2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, dalla data fissata nell'invito.
- 3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
- 4. Con la comparizione del Contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9 Effetti della mancata comparizione del Contribuente

- 1.La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali e' stato già formulato l'invito a comparire.
- 2.Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento e da due impiegati dell'ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art.10 Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

- 1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e rappresentanza.
- 2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività di impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio.
- 3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
- 4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in suo possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
- 5. L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
- 6. Nel verbale relativo al primo incontro l'ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art.11 Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1.A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12 Avvio del procedimento

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art.13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
- 2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13 Proposizione dell'istanza

- 1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
- 2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

Art. 14

Effetti della presentazione dell'istanza

- 1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
- 2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art.15

Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art.13.

Art.16

Invito a comparire

- 1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al contribuente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 8. L'invito è inviato ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione.
- 2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art.17

Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

- 1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.
- 2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.13, primo comma.

CAPO IV ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art.18

Attività istruttoria

- 1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.
- 2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

Art. 19

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

- 1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
- 2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione della definizione;
- c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
- d) le modalità, i termini e le **eventuali** garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo **art. 22.**
- 3. La definizione dell'accertamento con adesione e' redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal dirigente dell'Ufficio.

Art. 20

Esito negativo del procedimento

- 1.Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2.Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.

3.In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto e' stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso dei Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

CAPO V

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONEDELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1 Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 19 nelle forme di versamento previste per il tributo, specificando la causale del versamento.

Art. 22 Versamento rateale

- 1.Su istanza del contribuente, le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente, ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'art. 19 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale avviene sulla base di un piano di ammortamento redatto tenendo conto dell'importo da versare e della situazione economica del contribuente, adeguatamente dimostrata. Il piano di ammortamento non deve eccedere i 60 mesi.
- 2. Nel caso in cui il debito da rateizzare sia superiore ad € 50.000,00 l'Ufficio può richiedere idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria a prima chiamata, rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno.
- 3. La garanzia va prestata per l'intero importo rateizzato maggiorata degli interessi legali dovuti sino al termine della rateazione; il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso il dirigente del Settore Entrate, con lettera motivata raccomandata A/R, inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'Ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'Ente in questione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria Comunale indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.
- 4.Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 19.
- 5.Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art.23 Quietanza del pagamento

- 1.II Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
- 2.Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3.L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

Art.24

Perfezionamento del procedimento

- 1.L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 21 e 22.
- 2 Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di approvazione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, interessi e sanzioni) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e l'adesione si considera così perfezionata.

CAPO VI Conciliazione giudiziale

Art.25 Ambito di applicazione

1.Ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs 546/92, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, purchè si trovino nella fase processuale del primo grado del giudizio, cioè pendenti, al momento dell'accordo, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali. L'accordo non può intervenire oltre la prima udienza.

Art.26 Procedimento e modalità di pagamento delle somme dovute in dipendenza dell'accordo conciliativo.

- 1. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 del D.Lgs 546/92.
- 2. Condizione indispensabile per il perfezionamento dell'accordo conciliativo è il pagamento, nel termine prescritto, delle somme dovute in relazione all'accordo stesso, che potranno essere versate, oltre che in un'unica soluzione, anche in forma rateale.
- 3. Il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal presente regolamento per l'accertamento con adesione, tenuto conto che il termine di venti giorni decorre dalla data di redazione del processo verbale di conciliazione oppure, nell'ipotesi di conciliazione fuori udienza, da quella della comunicazione del decreto presidenziale di estinzione.

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie

Art.27 Disposizioni finali

- 1.Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal primo Gennaio 2011
- 2.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.